

DEDUCIBILITÀ DELLA PERDITA SU CREDITI

Gentile Cliente,

con riferimento al Suo quesito riguardante la sussistenza dei requisiti per la rilevanza fiscale della perdita sul credito ora vantato dalla Alfa s.r.l. nei confronti dell'impresa individuale Mario Rossi, precedentemente svalutato ai soli fini civilistici, siamo a formularLe le seguenti considerazioni.

La circostanza che il debitore non sia assoggettato a procedura concorsuale comporta come prima conseguenza, sotto il profilo normativo, l'applicazione del principio generale previsto dall'**art. 101, co. 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917**, secondo cui la perdita su crediti è deducibile dal reddito d'impresa se risulta da elementi certi e precisi. A questo proposito, si segnala che diversi uffici dell'Agenzia delle Entrate contestano la corretta applicazione di tale disposizione se non risultano dimostrati **più elementi certi e precisi**, quali, ad esempio:

- l'invio di diffide, solleciti od intimazioni ad adempiere;
- **la comunicazione del legale che attesti la scarsa convenienza delle azioni giudiziarie di recupero;**
- il protesto di titoli di credito;
- l'invio di atti di precetto o di pignoramenti infruttuosi;
- **la documentata assenza di beni mobili ed immobili nel patrimonio del debitore;**
- la chiusura dei locali e l'irreperibilità del debitore.

Nel caso di specie, la Alfa s.r.l. dispone della lettera del legale (avv. Marco Bianchi), che – ancorchè formulata limitatamente alla documentazione prodotta e alle informazioni rese dalla società – giunge comunque ad alcune conclusioni non trascurabili, in particolare il convincimento che *“una eventuale azione di recupero risulterebbe estremamente costosa a fronte di un'improbabile risultato positivo”* e, quindi, *“economicamente non conveniente”*, avvalorato dalla documentazione di alcuni elementi fondamentali: l'esito della visura patrimoniale sul debitore, ovvero la **proprietà di un'abitazione e di alcuni terreni agricoli gravati da numerose ipoteche**, nonché la **sopravvenuta dichiarazione di fallimento di due società in cui il debitore era unico socio ed amministratore** (Beta s.r.l. nel 2009 e Gamma s.r.l. nel 2011). Quest'ultimo aspetto, ancorchè si tratti di realtà giuridiche autonome e distinte rispetto a quella dell'impresa individuale Mario Rossi, deve, tuttavia, ritenersi **indirettamente influente sulla valutazione**

dell'incapienza patrimoniale e finanziaria del debitore: il sig. Mario Rossi, nella propria qualità di unico socio ed amministratore della fallite, è altresì soggetto alle azioni di responsabilità esperibili, o già esperite, dal curatore fallimentare delle relative procedure concorsuali, a norma dell'art. 146 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

In virtù delle considerazioni sopra sviluppate, si dovrebbe ritenere che la svalutazione operata in precedenti esercizi, ma non dedotta, assuma **rilevanza fiscale nel periodo d'imposta 2014**, proprio alla luce della comunicazione dell'avv. Marco Bianchi: in altre parole, è determinante la prova degli "elementi certi e precisi", derivante da una valutazione specifica della loro idoneità a **dimostrare la definitività della perdita**, tenendo altresì conto del peculiare contesto in cui la stessa è maturata. Nel caso di specie, la perdita su crediti può ritenersi definitiva sulla base di una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore, riscontrabile dalla situazione di **illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale dello stesso tale da sconsigliare l'instaurazione di procedure esecutive, ovvero far escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della pretesa creditoria**, nonché della mancata notizia della presenza del sig. Rossi sul territorio e nell'ambiente ove in passato ha svolto le proprie attività economiche: a questo proposito, la stessa Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto la sussistenza di tale situazione nei casi di fuga, latitanza, **irreperibilità o persistente assenza del debitore**.

L'eventuale applicabilità della novità normativa introdotta dall'art. 1, co. 160, lett. b), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – per effetto della quale gli elementi certi e precisi si ritengono sussistenti "*in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili*" – è, invece, tuttora dibattuta, in quanto sostanzialmente ritenuta riservata agli eventi estintivi (cessione pro-soluto del credito, transazione, rinuncia motivata da ragioni imprenditoriali e prescrizione), come chiarito anche dalla **C.M. 1° agosto 2013, n. 26/E, par. 2**.

Si osserva altresì che diversi uffici dell'**Agenzia delle Entrate**, nel caso di mancato esperimento di azione giudiziale per il recupero del credito (decreto ingiuntivo, atto di precetto e verbale di pignoramento negativo, o almeno il deposito di un'istanza di fallimento) come nella fattispecie in oggetto, tendono a porre dei dubbi sulla deducibilità della perdita su crediti: **un'eventuale contestazione potrebbe comunque superata fornendo la prova degli elementi certi e precisi già a disposizione del creditore** (parere dell'avv. Bianchi, visure patrimoniali del debitore, fallimento delle società di cui era unico socio ed amministratore), in virtù dei quali è **agevolmente dimostrabile l'anti-economicità della pretesa azione giudiziale**. La Alfa

s.r.l. avrebbe, infatti, dovuto sostenere anticipatamente ingenti costi per l'iniziativa legale – stimati dall'avvocato in *“decine di migliaia di euro”* – nei confronti di un debitore assolutamente incapiente, nonché coinvolto direttamente in due procedure concorsuali: in altri termini, **l'azione giudiziale non solo si sarebbe rivelata totalmente infruttuosa, ma avrebbe generato un ulteriore danno in capo alla creditrice.** In tal senso depongono anche le conclusioni dell'avv. Bianchi, secondo cui *“il sottoscritto non ritiene di poter consigliare di esperire un'azione di recupero forzoso del credito nei confronti di Mario Rossi, titolare dell'impresa individuale Mario Rossi”*: ciò coerentemente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la lettera con la quale **il legale sconsiglia l'avvio di un'azione per il recupero del credito** costituisce un **elemento certo e preciso** rilevante ai fini della deducibilità della corrispondente perdita su crediti (**Cass. 16 marzo 2001, n. 3862**). L'inerenza – e, quindi, l'inevitabilità – di un costo deve, infatti, essere riconosciuta per il solo fatto che tale componente negativo si ponga in una **scelta di convenienza per l'imprenditore**, ovvero quando il fine perseguito è pur sempre quello di pervenire al **miglior risultato economico** (Cass. 19 novembre 2007, n. 23863). Conseguentemente, gli elementi sopra descritti – gravi, precisi e concordanti, coerentemente con i principi generali in materia di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. (Cass. 20 novembre 2001, n. 14568) – dovrebbero consentire di **provare quanto ordinariamente richiesto dall'Amministrazione Finanziaria**, ai fini della deducibilità della perdita su crediti dal reddito d'impresa, ovvero la certezza e precisione di tale costo sulla base di un'effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo dell'insoddisfazione del credito (R.M. 6 agosto 1976, n. 9/124), rinvenibile allorchè si possa **escludere l'eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, anche soltanto parzialmente, la propria pretesa creditoria (C.M. n. 26/E/2013, par. 3)**. Alla luce di quanto riportato nella presente, rimaniamo a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento che dovesse necessitare.

Cordiali saluti.